

COMUNE DI GROTTI DI CASTRO

PROVINCIA DI VITERBO

Ordinanza n. 40
Del 8/07/2020

Oggetto: Ordinanza di disciplina delle di aree di sosta a pagamento senza custodia del veicolo, mediante dispositivi di controllo della durata della durata della sosta in Loc. Spiaggia Lacuale

IL SINDACO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.35. del 4/07/2020 immediatamente esecutiva, con la quale viene disposto il pagamento per la sosta dei veicoli nell'area adibita a parcheggio non custodito, presso la spiaggia lacuale del Comune di Grotte di Castro;

Considerata la necessità di garantire stabilmente una adeguata funzionalità ed una corretta utilizzazione dell'area adibita a parcheggio, interessata da notevole affluenza di veicoli;

Ritenuto che, pertanto, istituendo la sosta a pagamento, vengono garantite la funzionalità e la razionalizzazione della circolazione stradale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 0042 del 19/05/2020 che dispone, tra l'altro, a decorrere dal 29/05/2020, la riapertura delle attività sulle spiagge libere da svolgersi nel rispetto delle linee guida allegate alla predetta Ordinanza;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 31 del 28/05/2020 con la quale il Sindaco dispone la riapertura delle attività sulle spiagge libere presenti sul territorio di Grotte di Castro con decorrenza dal 29/05/2020 nella fascia oraria dalle ore 09,00 alle ore 19,00 con il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del contagio da COVID 19;

Ritenuto pertanto che occorre affidare il servizio di gestione e controllo dell'area di sosta a pagamento compreso il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del contagio COVID 19;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. n. 285/92;

Visto il Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 495/1992;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali D.lgs. n. 267/2000;

Rilevato che si rende necessario dar corso all'emissione della conseguente ordinanza di attuazione del provvedimento deliberato;

Visto l'art 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

L'istituzione con decorrenza dal giorno 10 Luglio 2020 al giorno 13/09/2020, del parcheggio a pagamento nella zona adiacente la spiaggia lacuale in tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 09,00 alle ore 19,00;

Il parcheggio dei veicoli in detta area è permesso negli spazi in cui non sono stati istituiti i Divieti di Sosta;

Le tariffe sono così fissate:

NON RESIDENTI:

Euro 3,00 giornaliero dalle ore 09,00 alle ore 19,00;

Euro 0,50 per ogni ora di sosta;

**RESIDENTI E DOMICILIATI NEL COMUNE DI GROTTI DI CASTRO
MUNITI DI CONTRASSEGNO:**

Euro 1,00 giornaliero dalle ore 09,00 alle ore 19,00;

Euro 0,25 per ogni ora di sosta;:

E' consentita l'entrata dei mezzi commerciali, per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di scarico e carico nelle varie strutture commerciali: ristoranti Bar Palm Beach, Coop.va SER.SO.TUR ALTO LAZIO srl;

Sono esclusi dal pagamento del ticket i mezzi e le persone di seguito elencate:

- Veicoli adibiti a servizio tecnici pubblici che eseguono interventi nelle zone in argomento;**
- Veicoli condotti o che trasportino persone invalide aventi ridotte capacità di deambulazione, muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 381D.P.R. 285/92, regolamento di esecuzione del C.D.S.;**
- Veicoli adibiti a servizio di Polizia, Pronto Intervento e Pronto soccorso;**
- Motocicli, ciclomotori e biciclette;**
- Gestori e dipendenti degli esercizi commerciali sopra indicati;**

Nella suindicata area di parcheggio non viene effettuata la custodia dei veicoli in sosta: il Comune e la Ditta affidataria del servizio non assumono alcuna responsabilità in ordine a danneggiamenti, furti, incendi e sinistri che dovessero interessare i veicoli in sosta;

Tutti i veicoli trovati in Divieto di Sosta che ostacolino il transito, anche se espongono il ticket di entrata, verranno rimossi ai sensi dell'art. 159 del C.D.S., nonché soggetti alla sanzione pecuniaria prevista;

I veicoli trovati in sosta senza esporre il dispositivo di controllo della durata della sosta verranno sanzionati ai sensi del C.D.S.;

Nel seguente orario 0/24,00 per tutti i giorni della settimana non è consentito l'ingresso di camper, roulotte, e l'installazione di tende adibite a campeggio;

L'Ufficio Polizia Locale e tutti coloro che, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, svolgono funzioni di Polizia Stradale nell'ambito del territorio comunale, sono incaricati di far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

IL SINDACO
Piero Camilli